



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore III - Sviluppo Sostenibile

ORDINANZA SINDACALE

N. 53 del 18/12/2017

OGGETTO: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DIRETTO LIMITAZIONE AL CONSUMO PER NON CONFORMITA' PARAMETRI PARTE C ALL. I D.LGS. 31/01 – PUNTO “ALGHERO OSPEDALE CIVILE”.

IL SINDACO

VISTA la nota, pervenuta in data 16.12.2017 con prot. 84036, con la quale l'Asl di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato la non conformità delle acque destinate al consumo umano, prelevate ad Alghero in data 13.11.2017, nel punto “Alghero Ospedale Civile”.

DATO ATTO che a seguito dei controlli effettuati, le acque destinate al consumo umano sono risultate non conformi per il parametro triometani e alluminio.

VISTA la comunicazione per le vie brevi da parte dell'ente gestore ABBANOIA sulla zona “Taulera” della rete di distribuzione delle acque potabili interessate dalla non conformità, ed in particolare le utenze insistenti sulle seguenti vie:

- via A. Fleming;
- via J. Mirò;
- via A. Gaudì;
- via Don Minzoni nel tratto compreso tra l'innesto con la rotatoria sulla S.P. 42 e la via Malta.

RITENUTO NECESSARIO provvedere, a tutela della salute pubblica ad emettere, ai sensi del D.L. vo n. 31 del 2001, mediante l'adozione di un provvedimento cautelativo fino all'effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga la conformità ai parametri.

VISTA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente.

VISTO l'art. 50 del D.L.vo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

VISTO l'art. 10 del D.L.vo n. 31 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

ORDINA

- Il divieto di utilizzo per uso alimentare dell'acqua erogata, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze della zona “Taulera” insistenti sulle seguenti vie:
 - via A. Fleming;
 - via J. Mirò;
 - via A. Gaudì;
 - via Don Minzoni nel tratto compreso tra l'innesto con la rotatoria sulla S.P. 42 e la via Malta.

- Le medesime acque possono essere utilizzate per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici, compresi quelli per l'igiene personale.
- all'Ente Gestore Abbanoa Spa di effettuare i controlli interni previsti dalla D.L. vo n. 31 comunicando al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Asl di Sassari le cause della non conformità, i tempi previsti per il rientro dei parametri, i provvedimenti che si intendono adottare al fine di fornire acqua con i requisiti richiesti dal D.L. vo n. 31 e gli esiti favorevoli dei controlli interni per poter ripetere i campionamenti.

DISPONE

Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito *web* dell'Ente.

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Al Gestore del Servizio Idrico Integrato, società ABBANOVA S.p.a. – PEC: protocollo@pec.abbanoa.it

Che la presente ordinanza, per le verifiche di ottemperanza, sia trasmessa ai seguenti destinatari:

- Al Comando di Polizia Locale – SEDE.
- Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – PEC: cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti enti:

- ASL 1 Sassari SIAN – PEC: serv.ian@pec.aslsassari.it
- Prefettura di Sassari – PEC: protocollo.prefss@pec.interno.it
- Comando Provinciale V.V.F. – PEC: com.sassari@cert.vigilidelfuoco.it

AVVISA

Che ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà:

- Ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
- Presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Gli atti relativi al procedimento sono consultabili presso il Settore III –Sviluppo Sostenibile, in Via S. Anna 38.

Che l'inosservanza del presente provvedimento comporterà:

- L'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.7 bis del D.L. vo n.267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente.
- La segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Sindaco

BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A.